



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 aprile 2021
(OR. en)

7202/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0059 (NLE)**

CCG 15

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: PROPOSTA dell'Unione europea ai partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda l'adozione di una decisione per aumentare il sostegno pubblico per i crediti all'esportazione sotto forma di costi locali

PROPOSTA DELL'UNIONE EUROPEA
AI PARTECIPANTI ALL'ACCORDO SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE
CHE BENEFICIANO DI SOSTEGNO PUBBLICO PER QUANTO RIGUARDA
L'ADOZIONE DI UNA DECISIONE PER AUMENTARE IL SOSTEGNO PUBBLICO
PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE SOTTO FORMA DI COSTI LOCALI

CAPITOLO II: CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI
ALL'ESPORTAZIONE

10. PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

d) I partecipanti possono erogare sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:

- 1) l'importo massimo del sostegno pubblico per le spese locali non superi:
 - per i paesi di categoria I, il 40 % del valore del contratto di esportazione;
 - per i paesi di categoria II, il 50 % del valore del contratto di esportazione;
- 2) il sostegno pubblico per le spese locali non sia erogato a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse;
- 3) qualora superi il 15 % del valore del contratto di esportazione, il sostegno pubblico per le spese locali è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 46; nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali per cui si intende il sostegno.

65. RIESAME DEL SOSTEGNO PUBBLICO PER LE SPESE LOCALI

I partecipanti riesaminano le disposizioni sul sostegno per le spese locali entro tre anni dall'approvazione formale.

ALLEGATO IV dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO A ESSI E OPERE IDRAULICHE¹

~~7. SPESE LOCALI~~

- ~~a) Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore pari a 10 milioni di DSP o superiore, il sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.~~
- ~~b) Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore inferiore a 10 milioni di DSP:
 - ~~1) per i settori indicati nell'appendice I della presente intesa settoriale, l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 45 % del valore del contratto di esportazione;~~~~

¹ Le disposizioni sulle spese locali della presente intesa settoriale saranno allineate a quelle del capo II (Termini e condizioni finanziari per i crediti all'esportazione), articolo 10, dell'accordo.

- 2) per i settori indicati nell'appendice II e per le opere idrauliche definite all'articolo 4 della presente intesa settoriale, l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.
- e) Quando supera il 15 % del valore del contratto di esportazione, tale sostegno pubblico è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 8 della presente intesa settoriale. Nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali cui si intende erogare il sostegno.
-